



COMUNE DI MORIMONDO

PROVINCIA DI MILANO

Comune di Morimondo
REGISTRO ALBO PRETORIO

REP. N. 303

DEL

17 DIC 2012

ORDINANZA SINDACALE N.32/2012

"Disposizioni in materia degli orari degli esercizi pubblici commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"

Morimondo 14.12.2012

prot. N. 3490

PREMESSO che:

- 1) a seguito dell'entrata in vigore dell'art.31 comma 1 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 23.12.2011 n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" sono stati liberalizzati gli orari di apertura e di chiusura e le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali e quindi è stata modificata, con effetti immediati, la disciplina regionale vigente in materia contenuta nella Legge Regionale n. 6/2010 articolo 103;
- 2) l'articolo suddetto inoltre liberalizza anche gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno introdurre misure atte a disciplinare lo svolgimento delle attività degli esercizi commerciali;

Considerate le esigenze di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne, di tutelare la quiete pubblica, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica che potrebbero essere pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli per i pubblici esercizi e le altre attività;

Ritenuto di tutelare la salute pubblica mediante l'applicazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e ambientale;

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 10.08.2001 N. 12 " Norme in materia di inquinamento acustico"

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 che consente l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

Con decorrenza dal **01.01.2013** , per le motivazioni in premessa:

1) Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti – bar - trattorie ecc..) dovranno terminare l'attività entro e non oltre le ore 01.00 (una e zero minuti)

2) Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita di beni di produzione propria nei locali di produzione o adiacenti (quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie) nonché agli esercizi specializzati nelle vendite di bevande e gli agriturismi potranno terminare l'attività entro e non oltre le ore 01.00 (ore una e zero minuti)

3) Le diffusioni sonore sono consentite solo ed esclusivamente all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente; è tassativamente vietata qualsiasi diffusione sonora all'esterno dei locali e nelle pertinenze esterne salvo in occasione di particolari manifestazioni con specifica autorizzazione.

4) Le diffusioni sonore devono terminare alle ore 24.00 (ventiquattro)

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, se non già disciplinate da apposita normativa, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Leg.vo 267/2000, applicando la sanzione pecuniaria di € 450,00

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricate della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimenti, insieme agli altri soggetti della Forza Pubblica.

Copia della presente Ordinanza sarà consegnata per opportuna conoscenza a tutti i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La presente Ordinanza è impugnabile in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR Lombardia entro i termini previsti dal decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni centoventi;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dottor Marco Marelli

Marco Marelli

